



Comune di Santa Venerina

Città metropolitana di Catania

C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 3.7.2019

OGGETTO: Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Luglio alle ore 20,30 e segg. nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 11029 del 28.6.2019, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria .

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Contarino Salvatore	P	
2	Di Bartolo Salvatore Orazio	P	
3	Di Paola Alfio	P	
4	Fresta Giuseppe	P	
5	Grasso Giuseppe Rita	P	
6	Liveri Orazio	P	
7	Marino Alfia	P	
8	Patanè Sandra Maria		A
9	Rapisarda Valeria Vincenza		A
10	Russo Giovanni		A
11	Sorbello Fabio	P	
12	Vecchio Maria Assunta		A

N. Presenti 8 N. assenti 4

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Sorbello Fabio, nella qualità.

E' presente per l'Amministrazione il Vice-Sindaco.

Sono nominati scrutatori: Contarino, Di Paola, Liveri.

Presenti 8 assenti 4 (Patanè, Rapisarda, Russo, Vecchio)

Il Presidente del Consiglio comunale comunica l'invito alla celebrazione eucaristica che si terrà domenica 7.7.2019.

Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente per oggetto "Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti".

Il Consigliere Fresta proponente, illustra la proposta. Descrive il regolamento che comprende il compostaggio di prossimità e di comunità, accanto al compostaggio domestico già disciplinato dal vigente regolamento comunale. Dice che nel presente regolamento è disciplinato anche il volantaggio. Spiega come sarà organizzato il compostaggio di prossimità e quello di comunità, chiarisce che saranno previsti degli sgravi per coloro i quali aderiscano al compostaggio. Chiede di dare per letto il regolamento e di leggere solo la parte relativa all'allegato D sulla regolamentazione della distribuzione della pubblicità porta a porta.

Il Presidente del Consiglio comunale chiede il consenso dei Consiglieri e procede alla lettura degli articoli del regolamento relativi alla distribuzione pubblicità "Porta a porta".

Il Consigliere Fresta propone di aggiungere all'art. 6 la lettera g) che recita:

"E' vietato la posa del materiale pubblicitario ove sia esplicitamente evidenziato il diniego con scritte del tipo "NO PUBBLICITA' " o similari".

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Settore Tecnico Ing. R. Arcidiacono, viene messo ai voti l'emendamento proposto.

Il Presidente del Consiglio comunale pone ai voti la proposta di emendamento.

Presenti 8 assenti 4 (Patanè, Rapisarda, Russo, Vecchio).

Favorevoli 8 contrari 0 astenuti nessuno.

Il Presidente del Consiglio comunale non essendoci dichiarazioni di voto pone ai voti la proposta emendata.

Presenti 8 assenti 4 (Patanè, Rapisarda, Russo, Vecchio).

Favorevoli 8 contrari 0 astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta

Visti i pareri espressi dagli uffici.

Visto il parere favorevole della III CCP

Visto l'esito della votazione.

Visto lo statuto comunale.

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera così come emendata avente per oggetto: Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti unitamente agli allegati:

"A" Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico;

"B" Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità;

"C" Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di prossimità;

"D" Regolamentazione della distribuzione pubblicità porta a porta".

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta. Sono le ore 21,17



OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani.

UFFICIO PROPONENTE : Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

PREMESSO

- Che** il 1° comma dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, prevede che le Regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito, alle quali è demandata nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre Amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- Che** il comma 2° dell'art. 201 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- Che** la Legge Regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica e del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e in totale attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- Che** ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n. 6 denominato "Catania Nord";
- Che** all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti";
- Che** l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti;
- Che** in applicazione del comma 2 ter dell'art. 5 della Legge Regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, nelle more dell'approvazione del piano d'ambito, i Comuni singoli o associati, possano costituirsi in ARO per l'affidamento del servizio di
- Considerato** che con Delibera di G. M. n 94 del 26 settembre 2013 il Comune di Santa Venerina si è costituito in ARO;

Considerato che ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 152/2006 spetta alla Pubblica Amministrazione organizzare adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da favorire il conferimento al servizio pubblico di rifiuti selezionati, secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità del servizio e il coordinamento con la gestione degli altri servizi di igiene ambientale;

Tenuto conto degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti come fissati dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006;

Richiamato l'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 in forza del quale i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello di Ambiti Territoriali, con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti ed il recupero degli stessi;

Vista il regolamento che disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Santa Venerina approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 15 maggio 2017;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 dell'11 maggio 2015 che ha approvato il Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico;

Visto che la disciplina la pratica del compostaggio, nel tempo si è evoluta, risulta necessario disciplinare anche la pratica del Compostaggio di Comunità e di Prossimità

Visto lo schema di regolamento allegato per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani, che contiene anche la disciplina della pratica del compostaggio di Comunità e di Prossimità;;


Visto il proprio Statuto;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa,

1. Approvare l'allegato Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani, contenete anche la disciplina del Compostaggio di Comunità e di Prossimità.
2. Di trasmettere altresì all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia Regionale, alla Società di Regolamentazione per la gestione dei Rifiuti.
3. Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, ritenuta l'urgenza dei provvedimenti.

L'ASSESSORE
~~Il Vice Sindaco~~
Giuseppe Fresta



Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91

OGGETTO Approvazione Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta
integrata dei rifiuti urbani.

A- COMPARTO V - LAVORI PUBBLICI

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddetto comparto ESPRIME parere tecnico **FAVOREVOLE** - ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91 sulla proposta di cui all'oggetto.

Santa Venerina li _____

IL CAPO COMPARTO
Mg. Rosario Arcidiacono

B- SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

IL sottoscritto, nella sua qualità, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91 sulla proposta di cui all'oggetto, ESPRIME parere _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visto ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n° 142, si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA




COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 3-7 2019



SOMMARIO



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi informatori
- Art. 4 Criteri generali
- Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

TITOLO II

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI COMPETENZE INERENTI IL LORO SMALTIMENTO

- Art. 6 Classificazione dei rifiuti
- Art. 7 Rifiuti Urbani
- Art. 8 Rifiuti Speciali
- Art. 9 Rifiuti Assimilati ai Rifiuti Urbani
- Art. 10 Rifiuti Pericolosi
- Art. 11 Attività di competenza del Comune
- Art. 12 Attività di competenza dei produttori di Rifiuti Urbani e Assimilati
- Art. 13 Attività di competenza dei produttori di Rifiuti Speciali

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Art. 14 Definizione della zona di raccolta
- Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta
- Art. 17 Trasporto dei Rifiuti
- Art. 18 Smaltimento e Recupero dei Rifiuti

TITOLO IV
I SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE

- Art. 19 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare
- Art. 20 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

TITOLO V
SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO CENTRO DI CONFERIMENTO

- Art. 21 Predisposizione del Centro di Conferimento Comunale
- Art. 22 Regolamento di gestione del Centro di Conferimento

TITOLO VI
ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

- Art. 23 Servizi di raccolta su chiamata
- Art. 24 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

TITOLO VII
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 25 Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti
- Art. 26 Conferimento e raccolta della frazione organica
- Art. 27 Conferimento e raccolta della frazione cartacea
- Art. 28 Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti
- Art. 29 Conferimento e raccolta dei beni durevoli e RAEE
- Art. 30 Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili
- Art. 31 Conferimento e raccolta di sfalci e potature
- Art. 32 Conferimento abiti usati, pellami e calzature
- Art. 33 Conferimento e raccolta di rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità
- Art. 34 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 35 Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO VIII

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

- Art. 36 Competenze
- Art. 37 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata
- Art. 38 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica
- Art. 39 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in carta e cartone
- Art. 40 Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO IX

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI AGLI URBANI

- Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 42 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

TITOLO X

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 43 Gestione dei rifiuti speciali

TITOLO XI

GESTIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DELLE PRATICHE FAI DA TE

- Art. 44 Smaltimento dei veicoli a motore
- Art. 45 Modalità di conferimento e raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste, dei filtri olio

TITOLO XII

ALTRI INTERVENTI IN TEMA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

- Art. 46 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti
- Art. 47 Uso di materiali riciclati

TITOLO XIII

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 48 Definizione
- Art. 49 Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 50 Contenitori porta rifiuti
- Art. 51 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati
- Art. 52 Pulizia dei mercati
- Art. 53 Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 54 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 55 Rifiuti da attività edilizie

- Art. 56 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 57 Asporto di scarichi abusivi
- Art. 58 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
- Art. 59 Sgombero della cenere vulcanica

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 60 Divieti
- Art. 61 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati
- Art. 62 Ordinanze contingibili e urgenti
- Art. 63 Distribuzione pubblicità porta a porta
- Art. 64 Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali
- Art. 65 Controlli
- Art. 66 Accertamenti
- Art. 67 Sanzioni

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare vengono stabilite:
 - a) Le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
 - b) Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) Le modalità di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
 - e) Le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di raccolta, trasporto e conferimento, dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche che vengono raccolte in maniera differenziata per l'avvio a recupero, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati d'appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2

Definizioni

Nel Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

Imballaggio per la vendita o Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

Imballaggio multiplo o Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

Imballaggio per il trasporto o Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

Rifiuto di Imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Produttore di Imballaggi: il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

Utilizzatore di Imballaggi: il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;

Consumatore di Imballaggi: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Sistema integrato di gestione: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnesse tra loro, atte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate all'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

Centro di conferimento comunale: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati;

Area attrezzata per lo stoccaggio e la valorizzazione dei materiali (eventualmente abbreviata in area di valorizzazione): area destinata allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

Riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs.152/2006;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;

Riciclaggio: trattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;

Combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Art. 3
Principi informativi

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
2. A tale scopo il Comune, attraverso la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, provvede a:
 - a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) coordinare i propri servizi con quelli dei Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quanto previsto dalla vigente normativa a livello nazionale e regionale e dai piani provinciali e regionali;
 - c) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti ed a favorirne il riutilizzo;
 - d) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a monte, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di recupero o smaltimento;
 - e) incentivare la raccolta ed il recupero dei rifiuti non soggetti a privativa;
 - f) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati qualificati, anche mediante accordi o contratti di programma;
 - g) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

Art. 4
Criteria generali

1. La gestione dei rifiuti è attuata attraverso l'attivazione di un sistema integrato, articolato su base territoriale, a mezzo di Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti obbligatorie ai sensi della Legge Regionale n. 9 dell'8 aprile 2010.
2. Essa è finalizzata a:
 - a) limitare la produzione dei rifiuti;
 - b) diminuire il flusso del rifiuto indifferenziato;
 - c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
 - d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
3. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero disponibili;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
 - j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
 - k) delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

Art. 5
Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI COMPETENZE INERENTI IL LORO SMALTIMENTO

Art. 6 *Classificazione dei rifiuti*

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **Rifiuti Pericolosi e Rifiuti non Pericolosi**.

Art. 7 *Rifiuti Urbani*

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, meglio descritti ed identificati al successivo articolo 9;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 8 *Rifiuti Speciali*

1. Per rifiuti speciali si intendono:
 - a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole non esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 185 comma 1, lettera e del D.Lgs. 152/2006;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 9

Rifiuti Assimilati ai Rifiuti Urbani

1. In virtù delle vigenti normative il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti alla stessa disciplina dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai seguenti criteri.
2. **Criteri qualitativi:** sono da considerarsi rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da attività economiche, purché compresi nell'elenco di cui al numero 1, punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984.
3. **Criteri quantitativi:** sono assoggettati al medesimo regime previsto per i rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività economiche, compresi nell'elenco di cui al precedente comma 2, che non superano la soglia quantitativa, ponderata e/o volumetrica, di produzione annua di rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani, e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto al pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in **50 q/anno** ovvero in **50 mc./anno**). Quando la produzione di rifiuti supera la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, ne è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, anche nell'ipotesi di rispetto del criterio qualitativo.
4. **L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani** di cui ai precedenti commi sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato o dalla Regione Sicilia, non appena emanate le nuove disposizioni.

5. Il mancato rispetto dei criteri qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi da parte delle attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, da € 50,00 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 10

Rifiuti Pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D. Lgs. 152/2006.

Art. 11

Attività di competenza del Comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa attraverso la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 9 che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.
2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in eventuali accordi di programma di cui al comma 12 dell'articolo 199, comma 12 del D. Lgs. 152/2006.
3. Il Comune in collaborazione con la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dalla Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nella forma obbligatoria prevista dalla normativa nazionale vigente.
5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni e/o il Consorzio di Bacino si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 12

Attività di competenza dei produttori di Rifiuti Urbani e Assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 13

Attività di competenza dei produttori di Rifiuti Speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 14

Definizione della zona di raccolta

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro l'intero territorio comunale.

Art. 15

Raccolta dei Rifiuti Urbani e Assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui al precedente art. 14, in modo differenziato, con modalità e tempi diversi a seconda della frazioni di rifiuto e delle utenze interessate.

Art. 16

Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche degli stessi, la raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:
 - a) servizi di raccolta *domiciliare*
 - b) servizi di raccolta presso *centro di conferimento*
 - c) servizi di raccolta *su chiamata*
 - d) altri servizi specifici
2. Le norme per l'attuazione e la fruizione dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

Art. 17
Trasporto dei Rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dal luogo di conferimento da parte dell'utenza sino al luogo di stoccaggio e/o trattamento.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie secondo i principi generali di cui al presente regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 18
Smaltimento e Recupero dei Rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti devono essere effettuati secondo i dettami del D. Lgs. 152/2006 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 181 e 182 del D. Lgs. stesso e dalle normative regionali.
2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

TITOLO IV
I SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE

Art. 19
Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta domiciliare possono essere conferite, a seconda della caratteristica merceologica e di quanto prescritto nel presente regolamento, nei seguenti modi:
 - a) imballate in sacchi a perdere;
 - b) prive di imballo;
 - c) inserite in contenitori dedicati mono o pluri utenza, presi in carico dagli utenti stessi.
2. Per quanto concerne le lettere a) e c) del precedente comma, vengono fissate le seguenti disposizioni:
 - a) devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della corrispondente frazione di rifiuto;
 - b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche compatibili con la tipologia di rifiuto introdotto;

- c) i sacchi a perdere devono consentire, almeno sommariamente, in caso di controlli effettuati dal personale incaricato, la verifica visiva della presenza di eventuali materiali recuperabili o erroneamente conferiti;

Art. 20

Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

1. Il conferimento diretto dei rifiuti al servizio di raccolta domiciliare è regolato dalle seguenti norme:
- a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti a bordo strada, dalle ore 6,00 alle ore 8,00 per le utenze domestiche e dalle ore 5,00 alle ore 7,00 per le utenze non domestiche ad alta produzione di rifiuti, secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione e consultabile sul sito internet del Comune, e devono rimanere il minor tempo possibile incustoditi; i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti. Nel caso in cui il disservizio dipenda dall'Ente non si applica la sanzione di cui al punto 4 dell'art. 67.
 - b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, davanti al proprio ingresso pedonale o carraio, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
 - c) i residenti in strade private o cortili in cui non è possibile, o risulta pericoloso, l'accesso ai mezzi adibiti alla raccolta devono conferire sia i sacchi a perdere che i contenitori presso la strada pubblica più prossima;
 - d) è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
 - e) i sacchi, i contenitori, i pacchi, le scatole, ecc. esposti dall'utenza devono avere un peso non eccedente i 15 kg, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli addetti alla raccolta; qualora l'utente necessitasse di effettuare conferimenti di peso maggiore, è tenuto a suddividere il materiale in più sacchi o scatole;
 - f) è fatto espressamente divieto di:
 - non suddividere il materiale differenziabile conferendolo con il rifiuto indifferenziato;
 - introdurre nel sacco o nei contenitori oggetti acuminati o taglienti senza adeguata protezione, che possano mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità degli addetti alla raccolta ed al trattamento;

- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquido che possano provocare la fuoriuscita di percolato;
 - lasciare fuoriuscire dal sacco o dal contenitore parte del rifiuto;
 - riempire oltremisura i sacchi rischiandone la rottura;
 - conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
 - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
2. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema domiciliare senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, il materiale deve essere confezionato o impilato in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vada disperso nelle aree circostanti, che arrechi danno o disturbo alla popolazione e all'ambiente.
3. Viene predisposto un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

TITOLO V

SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO CENTRO DI CONFERIMENTO

Art. 21

Predisposizione del Centro di Conferimento Comunale

1. Presso il Comune di Santa Venerina è predisposto un centro di conferimento, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Presso il centro di conferimento possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di rifiuti urbani ed assimilati per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento indifferenziato o recupero finale.
3. In particolare il centro di conferimento comunale intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:
- a) materiali ingombranti
 - b) rottami ferrosi
 - c) frigoriferi e condizionatori
 - d) materiali elettronici
 - e) sfalci erbosi, potature, ramaglie
 - f) legname non trattato
 - g) legname trattato
 - h) carta
 - i) cartone
 - j) vetro, alluminio e banda stagnata
 - k) plastica
 - l) pile esauste
 - m) accumulatori
 - n) filtri olio
 - o) oli minerali

- p) oli vegetali
- q) vernici
- r) neon
- s) pneumatici di auto
- t) materiali inerti di provenienza domestica (per un quantitativo non superiore a Kg. 50)
- u) toner e cartucce di stampa

4. Il centro di conferimento potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per le raccolte differenziate effettuate sul territorio.

Art. 22

Regolamento di gestione del Centro di Conferimento

1. Il Comune predispone un apposito regolamento di gestione del centro di conferimento secondo linee guide espone nei paragrafi successivi.
2. Il centro di conferimento è aperto agli utenti in orari e giorni prestabiliti.
3. Possono accedere al centro:
 - a) i cittadini residenti;
 - b) i produttori di rifiuti assimilati di cui all'art. 9 previo rilascio di un apposito documento da parte dei competenti uffici comunali;
 - c) eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui sia stata stipulata apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti.
4. Il centro di conferimento comunale è vigilato al fine di:
 - a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b) evitare che gli utenti conferiscano rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie;
 - c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel centro di conferimento comunale di proprietà del Comune e/o dell'ente gestore;
 - d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
5. L'incaricato alla sorveglianza deve:
 - a) redigere, se richiesto, una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Stazione di conferimento;
 - b) segnalare alla Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti ogni violazione del regolamento;
 - c) segnalare alla Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
6. È fatto espresso divieto di:
 - a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro di conferimento;

- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro di conferimento;
 - d) introdurre tipologie di materiali in contenitori non adibiti alla raccolta specifica;
7. I contenitori presenti nel centro di conferimento dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:
- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui sono destinati;
 - b) essere di facile accesso all'utenza;
 - c) essere di facile accesso per la movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti.
8. Presso il centro di conferimento può essere istituito, se ritenuto necessario, un sistema di pesatura, eventualmente anche con badge di riconoscimento, anche in vista di un'eventuale definizione della tariffa rifiuti con metodo di rilevazione puntuale.

TITOLO VI

ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 23

Servizi di raccolta su chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e/o presso utenze dotate di possibilità di ammasso temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili; sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande utenza ed il gestore del servizio di raccolta.
2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.

Art. 24

Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.

TITOLO VII

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 25

Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti

1. È permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attivati servizi di raccolta differenziata sul territorio comunale.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti può essere effettuata mediante sistema misto:
 - a) raccolta mediante sacchi a perdere;
 - b) raccolta mediante contenitori dedicati in carico all'utenza.
3. I sacchi a perdere, devono essere di colore diverso da quello adottato per eventuali raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto e comunque possibilmente semitrasparenti al fine di poterne verificare di massima il contenuto recuperabile.
4. La raccolta mediante contenitori dedicati può essere effettuata presso le utenze condominiali che dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) farne un uso esclusivamente privato;
 - b) custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta;
 - c) concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con il gestore del servizio;
5. Qualora per particolari motivazioni dovesse rendersi necessario il ricorso all'utilizzo di contenitori stradali, per un uso esclusivamente privato, gli stessi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali di contenuto;
 - b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti i residenti presso l'utenza interessata;
 - c) essere dotati di dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurina e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e le periodiche disinfezioni;
 - d) essere ubicati in aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e il più possibile distanti dai locali abitati;
 - e) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, devono essere dotati di apposito impianto frenante.

Art. 26

Conferimento e raccolta della frazione organica

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi biodegradabili a perdere e contenitori dedicati mono o pluri utenza secondo le modalità di seguito esposte:
 - a) alle utenze sono assegnati contenitori da 6,5 litri per ogni nucleo familiare (per uso esclusivamente da interno) e da 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);
 - b) nei contenitori vanno introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili;
 - c) i contenitori da esterno (120, o 240 litri) sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 20; devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.
3. I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati dal colore marrone. I sacchi da introdurre nei contenitori non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica ma, oltre a quelle di resistenza e semitrasparenza richieste per tutte le frazioni di rifiuto, esclusivamente a quella di biodegradabilità.
4. È prevista pure la gestione della frazione organica tramite la pratica del compostaggio domestico per la cui regolamentazione si rimanda agli allegati A B e C del Presente Regolamento.

Art. 27

Conferimento e raccolta della frazione cartacea

1. Il servizio di raccolta della frazione cartacea dei rifiuti urbani ed assimilati è finalizzato al riciclaggio dei materiali raccolti.
2. Il materiale è esposto, a cura dell'utenza, sfuso all'interno dei contenitori (mastelli antirandagismo o bidoni carrellati) forniti dall'Amministrazione o in alternativa esponendo la frazione cartacea all'interno di scatole o buste in carta, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 20.
3. Il materiale non deve essere frammisto ad altri rifiuti.
4. Il materiale deve essere collocato in modo da non spargersi e non ostruire la sede stradale (legato con spago, contenuto in sacchetti o borse di carta, scatoloni, ecc.), gli scatoloni devono essere esposti piegati e legati al fine di non creare intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare.

Art. 28

Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità.
 - a) servizio di raccolta su chiamata;
 - b) presso il centro di conferimento comunale effettuato direttamente dal produttore.
2. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti, previa prenotazione, sono collocati a cura dell'utente a livello del piano stradale onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti; i rifiuti devono essere ammassati separatamente, suddivisi per frazione merceologica; quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dall'assessorato competente in collaborazione con la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti e debitamente divulgati presso la popolazione.
3. Per il conferimento di cui alla lettera b) si rimanda al precedente Titolo V ed al regolamento di gestione del centro di conferimento comunale.

Art. 29

Conferimento e raccolta dei beni durevoli e RAEE

- 1) I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche individuati sono i seguenti:
 - a) frigoriferi e condizionatori;
 - b) congelatori e surgelatori;
 - c) monitors e televisori;
 - d) computers, tastiere, ecc.;
 - e) lavatrici e lavastoviglie;
 - f) piccoli elettrodomestici, telefoni, citofoni, ecc.
- 2) Il conferimento e la raccolta differenziata dei RAEE sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di conferimento comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V e dal regolamento di gestione;
 - b) servizio di raccolta su chiamata;
 - c) consegna ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un altro bene durevole.
- 3) Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti, previa prenotazione, sono collocati a cura dell'utente a livello del piano stradale onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti; i rifiuti devono essere ammassati separatamente, suddivisi per frazione merceologica; quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dall'assessorato competente in collaborazione con la Società per la

Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti e debitamente divulgati presso la popolazione.

- 4) Per il conferimento di cui alla lettera a) si rimanda al precedente Titolo V ed al regolamento di gestione del centro di conferimento comunale.

Art. 30

Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili

1. Il Comune di Santa Venerina, in accordo la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, può attivare opportune forme di raccolta per altre eventuali frazioni valorizzabili.

Art. 31

Conferimento e raccolta di sfalci e potature

Il servizio è a richiesta e a titolo oneroso, il costo viene determinato annualmente dall'ufficio tributi in misura non superiore al costo del conferimento.

Il servizio prevede:

- la fornitura di uno o più bidoni carrellati da 240 l. (massimo tre) all'utente che ne fa richiesta; (il bidone da 240 l risulta idoneo per lo stoccaggio del materiale derivante dal taglio ordinario di un prato di circa 100 mq.)
- 20 svuotamenti annuali;
- l'avvio a recupero della frazione vegetale raccolta.

Sarà ritirato esclusivamente il materiale esposto dentro i bidoni forniti dal Comune, non saranno ritirate fascine, o il materiale esposto dentro sacchi o contenitori diversi.

Il costo del servizio è comprensivo di:

- ammortamento dei bidoni carrellati;
- 20 ritiri a domicilio con svuotamento e trasporto;
- invio a compostaggio della frazione vegetale conferita.

L'utente dovrà corrispondere il costo del bidone in caso di danneggiamento dello stesso per cause a lui imputabili.

Il servizio si intende tacitamente rinnovato negli anni, salvo esplicita disdetta scritta dell'utente e riconsegna del bidone.

Art. 32

Conferimento abiti usati, pellami e calzature

1. Il conferimento e la raccolta differenziata degli abiti usati, pellami e calzature può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a. conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di conferimento comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V e dal regolamento di gestione;
- b. conferimento presso gli appositi contenitori distribuiti nel territorio comunale.

Art. 33

Conferimento e raccolta di rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

- È fatto divieto di conferire i rifiuti con caratteristiche di pericolosità nei cestini stradali o in altri contenitori collocati sul territorio, né all'interno di contenitori e sacchi adibiti alle raccolte domiciliari.
- Queste tipologie di rifiuti devono essere conferite rispettivamente:
 - a) **Accumulatori, pile e batterie di pile**
 - negli appositi contenitori presso i rivenditori autorizzati;
 - negli appositi contenitori posti presso il centro di conferimento.
 - b) **Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati**
 - in appositi contenitori collocati presso le farmacie.
 - c) **Prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F", le lampade a scarica ed i tubi catodici**
 - presso il centro di conferimento comunale secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso.
 - d) **Frigoriferi, frigocongelatori e condizionatori**
 - presso il centro di conferimento comunale secondo quanto sancito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso;
 - al servizio di raccolta rifiuti ingombranti;
 - ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all'acquisto di un nuovo bene.
 - e) **Oli minerali esausti e filtri olio**
 - presso il centro di conferimento comunale secondo quanto sancito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso.
 - f) **Oli vegetali**
 - presso il centro di conferimento comunale secondo quanto sancito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso.
 - presso gli appositi contenitori collocati nel territorio comunale
 - g) **Vernici e neon**
 - presso il centro di conferimento comunale secondo quanto sancito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso.

Art. 34

Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.P.R. n. 254/2003:
 - a) Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc.

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
 - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
 - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.
- b) Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc.
- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
 - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio al recupero tramite rottamazione.

Art. 35

Frequenze dei servizi di raccolta

1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate a tutti gli utenti, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a) residuo secco: | un giorno su sette |
| b) frazione organica: | quattro giorni su sette |
| c) imballaggi in plastica | due giorni su sette |
| d) imballaggi in carta e cartone: | un giorno su sette |
| e) imballaggi in vetro: | un giorno su sette |
| f) rifiuti ingombranti e RAEE: | un giorno su sette |
| g) verde e ramaglie | un giorno su sette |
| h) altre frazioni: | a richiesta |

TITOLO VIII

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Art. 36

Competenze

1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari compete ai produttori ed agli utilizzatori; la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari compete al Comune che attraverso la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi; la gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.
3. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Fino a che il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio non sarà a regime, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano.

Art. 37

Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare
 - alle utenze sono consegnati contenitori in plastica di colore verde per ogni nucleo familiare da utilizzarsi per i conferimenti;
 - nei contenitori vanno introdotti i rifiuti di materiale vetroso, banda stagnata, alluminio e acciaio;
 - i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 20
 - b) conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di conferimento, soprattutto per materiale vetroso ingombrante quali damigiane, ecc.
2. In nessun caso possono essere conferiti, altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione; oggetti di vetro diversi dagli imballaggi quali lastre di vetro ed, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. cristallo, pirex, lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.).

Art. 38

Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare

- i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 20.

b) conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di conferimento.

2. I materiali conferibili sono quelli definiti dagli accordi nazionali con il Consorzio di filiera per la raccolta degli imballaggi in plastica COREPLA, quali: bottiglie e flaconi, vasetti in plastica e polistirolo, vaschette in plastica e polistirolo, polistirolo da imballaggio, reti per alimenti, bicchieri/piatti in plastica, borse e sacchetti in polietilene, plastica in film, grucce appendiabiti; le tipologie elencate possono essere suscettibili di modifiche in base ai medesimi accordi nazionali.
3. In nessun caso possono essere conferiti imballaggi diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri oggetti in plastica non configurabili come imballaggio primario (giocattoli, tubi, secchi e bacinelle, contenitori per cd e video, cassette per bottiglie, gommapiuma, materiali estranei), pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione; frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso il centro di conferimento secondo le modalità dettate dal regolamento di gestione.

Art. 39

Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in carta e cartone

1. Gli imballaggi in cartone possono essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 21.

Art. 40

Frequenze dei servizi di raccolta

1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:
 - a) vetro: un giorno su sette
 - b) plastica alluminio e banda stagnata: due giorni su sette
 - c) carta: un giorno su sette

TITOLO IX

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 41

Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento, può istituire, in accordo con la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, appositi servizi di raccolta volti al maggior recupero possibile di materiali differenziati.

2. Possono essere previsti servizi di raccolta dei rifiuti assimilati per i seguenti materiali:
 - a) residuo secco
 - b) carta e cartone
 - c) imballaggi in vetro, alluminio e banda stagnata
 - d) imballaggi in plastica
 - e) materiali in metallo
 - f) indumenti, casame, stracci, materiale tessile in genere
 - g) legno non trattato
 - h) rifiuti organici compostabili
 - i) rifiuti di imballaggio primari e secondari
3. Il servizio potrà essere attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.
4. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma 2 verranno effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) presso il centro di conferimento comunale;
 - b) presso il produttore ad eccezione dei materiali in metallo, del legno non trattato.
5. Maggiori oneri derivanti dall'utilizzo di particolari contenitori o dalla personalizzazione delle frequenze di servizio sono posti a carico del produttore.

Art. 42

Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

1. Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.
2. Sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento.
3. I rifiuti di cui al comma 2, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 41.

TITOLO X

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 43

Gestione dei rifiuti speciali

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13.
2. Il Comune, di concerto con la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, qualora ritenuto opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

TITOLO XI

GESTIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DELLE PRATICHE FAI DA TE

Art. 44

Smaltimento dei veicoli a motore

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 45

Modalità di conferimento e raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste, dei filtri olio

1. L'olio minerale esausto, gli accumulatori per autoveicoli e i filtri olio possono essere conferiti:
 - a) in appositi contenitori presso il centro di conferimento, secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel regolamento di gestione del centro stesso;
 - b) presso rivenditori autorizzati.

TITOLO XII

ALTRI INTERVENTI IN TEMA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Art. 46

Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale può promuovere:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
 - b) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
 - d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 47

Uso di materiali riciclati

1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di materiali riciclati nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di materiali riciclati da utilizzare presso gli uffici comunali.
2. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di materiali riciclati presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO XIII

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 48

Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 49

Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
 - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
 - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
 - c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

Art. 50

Contenitori porta rifiuti

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.
2. È vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 51

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme vigenti.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.
4. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 52

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.
2. Per i rifiuti prodotti dai mercati viene istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con obbligo per gli occupanti i posti di vendita alla differenziazione della frazione umida, cartacea e lignea dalla frazione secca.

Art. 53

Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 54

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica; in ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 55

Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 56

Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 57

Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 58

Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1. Possono costituire servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
 - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
 - b) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
 - c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
 - d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
 - e) lo sgombero della cenere vulcanica
2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 59

Sgombero della cenere vulcanica

1. In caso di emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante rimozione e sgombero delle sedi stradali, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
2. È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spazzamento della cenere vulcanica dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a) non effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti;
 - b) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - c) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
 - d) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.

2. È fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.
3. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
 - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano forniti al Comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 61

Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, il Comune provvederà ad istituire apposita tariffa in applicazione della parte IV del D. Lgs. 152/2006.

1. Il Comune disciplinerà l'applicazione della tariffa suddetta con apposito regolamento.
2. Fino all'applicazione della tariffa, indicata al comma 1°, resta in vigore il regolamento della tassa rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell'11 giugno 2015.

Art. 62

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 63

Distribuzione pubblicità porta a porta

La distribuzione della pubblicità porta a porta è disciplinata dall'allegato D del presente Regolamento.

Art. 64

Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale

per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 65
Controlli

1. A sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 197 del D.Lgs. 152/2006 le Città Metropolitane sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze alla Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti e al Comune della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 66
Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Municipale.
2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 67
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non si riscontrino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma delle vigenti disposizioni legislative.
2. **Chiunque**, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito**, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, **con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00)**. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio e non è previsto il pagamento in misura ridotta.
3. **La mancata differenziazione dei rifiuti da parte di utenze domestiche o utenze non domestiche produttrici di rifiuto assimilato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00)**.

4. L'esposizione dei sacchi o dei contenitori al di fuori degli orari previsti dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 150,00 (centocinquanta/00).
5. Il conferimento dei sacchetti di rifiuto domestico nei cestini portarifiuti, collocati nel territorio comunale o nelle vicinanze dei medesimi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
6. La mancata osservazione del comma 2 dell'art. 60 (divieto di raccolta da parte di terzi) viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento) ad € 3.000,00 (tremila).

Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.


Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli trasgressori, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del condominio e verranno notificate al legale rappresentante (Amministratore del condominio) o, in mancanza, a tutti i condomini che rispondono in solido al pagamento della sanzione.

Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o obbligato in solido.




COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO



Compostiamoci bene !



SOMMARIO

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Soggetti interessati
- Art. 4 Materiali compostabili
- Art. 5 Materiali da non introdurre nel composto
- Art. 6 Modalità di trattamento del materiale da compostare
- Art. 7 Compostiere
- Art. 8 Benefici
- Art. 9 Modalità di adesione e recesso dal compostaggio domestico
- Art. 10 Modalità di richiesta della compostiera
- Art. 11 Verifiche
- Art. 12 Modalità di consegna della compostiera
- Art. 13 Condizioni a Carico dell'Utente
- Art. 14 Allegati e schema di convenzione

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 1

Premesse

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica.

Art. 2

Definizione

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole potature fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente in apposite compostiere.

Art. 3

Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono tutte le utenze iscritte a ruolo TARI del Comune di Santa Venerina, in cui risulta almeno un residente, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.

Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.

I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto dovranno concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.L. per la relativa fattibilità.

L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema e la convenzione di cui all'art. 12.

I contenitori per il compostaggio debbono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tassa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente. È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, o per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.

Art. 4

Materiali compostabili

Sono materiali compostabili:

- **Scarti di cucina** (frutta, verdura, pane, pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere);
- **Scarti provenienti dal giardino** (sfalci d'erba, foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi);
- Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo: bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.
- Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio: scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi.

Art. 5

Materiali da non introdurre nel composto

Non è consentito introdurre nel composto:

- carta e cartone, vetro, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art. 6

Modalità di trattamento dei materiali da compostare

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta ma produce poco humus.

Art. 7

Compostiere


Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Santa Venerina, ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste agli articoli 9, 10 e 11, fornirà un contenitore apposito detto compostiera.

Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 80/100 mq di giardino.

È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.


Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:

a) Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento



due buche, una in uso l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca di dimensioni 50x50 cm., e profonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti da cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque;

b) Cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento




compostiera in legno




cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire una buona areazione interna;

c) Cumulo su terreno




cumulo, concimaia, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole;

d) Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale)



composter in plastica



compostiere già in uso.

È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato.

L'utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e sanitarie.

Art. 8 *Benefici*

L'utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato gratuito di una compostiera domestica, nonché di uno sgravio che viene determinato annualmente dal regolamento sulla tassa rifiuti.

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti.

Art. 9 *Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio*

I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il *Modello A*, allegato al presente regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.

L'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione della TARI, le istanze presentate successivamente tale termine, troveranno applicazione, ai fini della riduzione TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo cui all'art. 11 del presente regolamento.

L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione mediante il *Modello B* allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 10 *Modalità di richiesta della compostiera*

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione di apposita richiesta (*Modello A*). La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per

cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'abitazione o l'area a disposizione del richiedente, non abbia idonea superficie a giardino pari almeno a 40 mq..

È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.

Art. 11

Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione all'ufficio competente comunale.

L'Amministrazione inoltre da il proprio contributo all'attività di ispezione svolta degli organi competenti provinciali e sanitari.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura, o distruzione dovuta ad imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'ufficio competente può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a rimborso del costo della compostiera tramite addebito sul ruolo del contribuente intestatario dell'utenza.

Art. 12

Modalità di consegna della compostiera

Le compostiere saranno consegnate a seguito di appositi incontri organizzati dall'Amministrazione Comunale, lo scopo degli incontri sarà quello di informare e formare gli utenti interessati sulle modalità di corretta gestione della pratica del compostaggio, sulle buone pratiche, sulle problematiche comuni e su come affrontarle al fine di ottenere un compost di qualità da poter utilizzare come fertilizzante.

A conclusione degli incontri, a tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione e le compostiere.

L'Amministrazione Comunale per l'efficace svolgimento dei suddetti incontri formativi, potrà avvalersi di associazioni specializzate sull'argomento.

Art. 13

Condizioni a carico dell'utente

L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre una mattonella in ceramica, presso il limite di proprietà "sulla porta di conferimento", con riportato il logo del Comune di Santa Venerina e la scritta:

"Io mi Composto Bene"

La mattonella deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento. La mattonella deve essere esposta con continuità per tutto il periodo di adesione.

La mattonella potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.

Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, la mattonella deve essere apposta sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza.

Art. 14

Allegati e schema di convenzione

1. Richiesta di adesione al progetto compostaggio domestico;
2. Richiesta di recesso dal progetto compostaggio domestico;
3. Schema di convenzione per l'adesione volontaria al progetto compostaggio domestico.



Comune di Santa Venerina

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

il/la sottoscritt _____
nat __ a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____ CAP _____
Telefono _____ Cellulare _____
E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____ Id. Catastale foglio _____ Part. _____ sub _____

CHIEDE

- **Di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza.**

DICHIARA

Che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a proprie cure e spese:

- Compostiera Cumulo Concimaia Cassa di compostaggio
- Che l'umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. _____ persone;
 - Che i prodotti di risulta saranno utilizzati nel mio orto e/o giardino di mq. _____ circa.
 - Che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
 - superiore a 5 metri dal confine di proprietà;
 - inferiore a 5 metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante.
 - Di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Santa Venerina e di accettarne integralmente il contenuto.

SI IMPEGNA

- A non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.
- Ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
- A restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa.
- A permettere l'accesso all'area dove è ubicata la compostiera al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Santa Venerina _____

Il Richiedente

N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Santa Venerina. La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di Santa Venerina accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione umida.



Comune di Santa Venerina

RICHIESTA DI RECESSIONE DAL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

il/la sottoscritt

_____ nat __ a _____ il _____

residente a _____

in via _____ n. _____ CAP _____

Telefono _____ Cellulare _____

E-mail _____

Codice Utente TARI n. _____

COMUNICA CHE

- Da giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale.

(se in possesso)

- Si impegna a riconsegnare contestualmente al Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Santa Venerina, la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.

DICHIARA

Di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Santa Venerina e di accettarne integralmente il contenuto.

Santa Venerina _____

Il Richiedente _____



Comune di Santa Venerina

CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLAPRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI

Premesso che:

- Con Deliberazione del C.C. n. __ del ____ è stato approvato il regolamento comunale per il compostaggio,
- Che nessun corrispettivo economico è dovuto al Comune di Santa Venerina per l'uso della compostiera.

Art. 1

il/la sottoscritt _____
nat __ a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n° _____ CAP _____
Telefono _____ Cellulare _____
E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

Si impegna;

- A recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere.
- A non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art. 2

Il compostaggio verrà effettuato utilizzando il seguente metodo:

- Compostiera Cumulo Concimaia Cassa di compostaggio

Nel caso in cui abbia ricevuto la compostiera l'utente si impegna a:

- Conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino.
- Utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
- Restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario della stessa, se decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla.

Art. 3

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più praticato, l'utente deve darne comunicazione al Comune (utilizzando il Modello B).

Art. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5

Il regolamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Santa Venerina _____

Intestatario della TARI


Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI SANTA VENERINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'



SOMMARIO

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Soggetti interessati
- Art. 4 Autorizzazioni
- Art. 5 Ubicazione dell'apparecchiatura
- Art. 6 Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
- Art. 7 Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura
- Art. 8 Descrizione dell'apparecchiatura
- Art. 9 Gestione dell'apparecchiatura
- Art. 10 Benefici
- Art. 11 Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze praticano il compostaggio di comunità
- Art. 12 Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
- Art. 13 Modalità di rinuncia

Art.1 *Premesse*

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, scelto tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di comunità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio di comunità.

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 *Definizione*

Visto, in particolare, l'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 per Compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art.3 *Soggetti interessati*

Soggetti interessati del presente regolamento sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti.

I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in un "organismo collettivo".

Tale organismo può essere :

- un Condominio
- una Associazione
- un Consorzio
- una Società non industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il Comune territorialmente competente può essere socio dell'organismo collettivo.

Art.4 *Autorizzazioni*

1. Tale attività può essere effettuata da ogni utenza appartenente ad un organismo collettivo come definito all'art. 3 del presente regolamento che:
 - a) abbia approvato l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottato il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità,
 - b) abbia effettuato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni previste all'articolo 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2017 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente,
 - c) sia dotato di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.
2. Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.
3. L'attività di compostaggio di comunità può essere intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte del Responsabile dell'organismo collettivo al Comune territorialmente competente in cui si prevede l'istallazione della apparecchiatura da utilizzare per il compostaggio di comunità. Il Comune trasmetterà la segnalazione dell'inizio del compostaggio di comunità all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.
4. La SCIA dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto nell'art. 3 e nell'allegato 1 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità superiori a 1 tonnellata, e il modulo previsto nell'art. 10 e nell'allegato 1B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità fino ad 1 tonnellata.
5. La SCIA, cui andranno allegati i documenti previsti dalla norma sopra citata, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
6. I soggetti appartenenti all'organismo collettivo che presenta la SCIA si impegnano al rispetto di quanto previsto nel Piano di utilizzo del Compost e del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità, che andranno allegati alla SCIA. I contenuti minimi del Regolamento

dell'attività di compostaggio di comunità sono indicati nell'Allegato 2 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2017.

7. Le variazioni in corso di esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Il Compost prodotto attraverso il compostaggio di comunità svolto dall'organismo collettivo che ha presentato SCIA dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato.

Art.5

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura deve essere ubicata in aree che sono nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse. Il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente e direttamente dalle utenze conferenti.
2. L'apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali, la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.

Art.6

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono materiali compostabili ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2017 ovvero:
 - i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, pane rafferma o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere);
 - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fiori recisi appassiti; foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, rametti, trucioli, cortecce e potature, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo);
 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
 - scarti di cortecchia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
 - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
 - imballaggi in carta e cartone;

- imballaggi in legno;
 - carta e cartone non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere- comunque in piccola quantità.
2. Avanzi di carne, pesce , salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità; in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come ratti e insetti). Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
 3. I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
 4. Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenuti inchiostro.
 5. I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.
 6. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.
 7. I materiali compostabili potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsti nel Regolamento del compostaggio di comunità presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.
 8. I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati direttamente dall'utenza produttrice e potranno avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchetti. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica compostabile saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Art.7

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Materiale da non compostare

- Plastica, gomma, materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato;
- Farmaci e antiparassitari;

- Pile esauste ;
- Prodotti chimici;
- Qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art.8

Descrizione dell'apparecchiatura

1. Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.
2. L'attrezzatura autorizzata può avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 ton/annue.
3. Per la pratica del compostaggio di comunità si possono utilizzare tutte le apparecchiature adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.
4. Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

5. I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.
6. Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

Art.9

Gestione dell'apparecchiatura

1. L'attività' di compostaggio di comunità deve essere esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2017 e deve rispettare i parametri di cui all'allegato 4, parte B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2017.
2. Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri dell'allegato 6 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2017.
3. L'organismo collettivo dovrà nominare un "Responsabile dell'apparecchiatura", che dovrà, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione, erogato

da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di apposito attestato .

4. Il Responsabile dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata all'organismo collettivo;
- b) comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste nell'autorizzazione rilasciata;
- c) comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell'apparecchiatura utilizzata al Comune o all'azienda delegata;
- d) comunicare entro il 31 dicembre dell'anno corrente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità;
- e) presentare l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti del raggruppamento.

5. Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un "Conduttore" qualificato, individuato dall'organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.

6. Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
- b) garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e avvenga negli orari e con le modalità codificate nell'apposito regolamento;
- c) garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità e avvengano secondo quanto previsto nell'articolo 6 del presente regolamento
- d) provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- e) provvedere alla gestione del biofiltro;
- f) provvedere alla verifica del compost prodotto provvedendo anche alla consegna dello stesso alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
- g) tenere costantemente sotto controllo i seguenti parametri del processo: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni
- h) garantire il corretto esercizio dell'attività di compostaggio;
- i) effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.

7. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore saranno svolte dal responsabile dell'apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale termine il responsabile dovrà individuare un altro Conduttore.
8. La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e tale atto andrà comunicato al comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
9. I Conduttori di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) dovranno conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica.
10. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il Servizio di gestione dei rifiuti.

Art.10
Benefici

1. Il Comune riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo. L'entità dello sconto viene definita annualmente dal Comune.
2. Ai fini dell'ottenimento della riduzione della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura comunica al Comune le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:
 - a) dei rifiuti conferiti;
 - b) del compost prodotto;
 - c) degli scarti;
 - d) del compost fuori specifica.
3. Per le apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate/anno) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

4. Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.
5. Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà a comunicare al comune territorialmente competente i nominativi degli utenti residenti nel medesimo comune che aderiscono all'iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI o Tariffa Puntuale previsti.

Art. 11

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano il compostaggio di comunità

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, il contribuente deve presentare l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) essere residente nel Comune di Santa Venerina;
 - b) indicare l'organismo collettivo che ha ricevuto autorizzazioni per avviare l'attività di compostaggio di comunità .
 - c) specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento
 - d) non avere insoluti pregressi in termini di TARI /IMU e TASI ed altri tributi locali ;
 - e) l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino ;
 - f) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
 - g) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio di comunità e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
 - h) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde;
 - i) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo della struttura di compostaggio di comunità, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.

2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza ed in relazione alla TARI o Tariffa Puntuale dovuta sull'abitazione di residenza.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.12

Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI o Tariffa Puntuale per i componenti dell'organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere parere dal comune di pertinenza, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
3. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 500,00 per la prima infrazione e pari a € 1.000,00 per le successive.
4. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

5. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.13

Modalità di rinuncia

1. Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio.
2. L'organismo collettivo che intende cessare la messa in servizio dell'apparecchiatura dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



COMUNE DI SANTA VENERINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL “COMPOSTAGGIO LOCALE” (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA’)



SOMMARIO

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Autorizzazioni
- Art. 4 Ubicazione dell'apparecchiatura
- Art. 5 Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
- Art. 6 Materiali da non introdurre nel composto
- Art. 7 Descrizione dell'apparecchiatura
- Art. 8 Gestione dell'apparecchiatura
- Art. 9 Benefici
- Art. 10 Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale
prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio
di prossimità)
- Art. 11 Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
- Art. 12 Modalità di rinuncia

Art.1 *Premesse*

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 *Definizione*

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una **capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue** e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. **Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.**

Art.3 *Autorizzazioni*

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.

2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
 - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge.
 - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA
 - o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.
5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.
7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.
8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D. Lgs n. 42/2004).

2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.
3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.
3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Art.6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art.7
Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8
Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'istallazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
 - sovrintendere al corretto funzionamento della macchina
 - monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee
 - provvedere alla gestione del biofiltro
 - controllare le caratteristiche del compost prodotto
 - attivare i necessari processi per garantire il corretto smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi
 - rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni
 - garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la

composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante

5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
 - identificare e registrare gli utenti conferenti
 - registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza
7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.
10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9 *Benefici*

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Art.10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) essere residente nel Comune di Santa Venerina
 - b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata in via (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento)
 - c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali
 - d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata
 - e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
 - f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore

dall'anno successivo a quello della revoca.

2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12 **Modalità di rinuncia**

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania



**REGOLAMENTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE
PUBBLICITA' "PORTA A PORTA"**

REGOLAMENTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICITA' "PORTA A PORTA"

Art. 1

Il presente Regolamento intende ordinare la pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio ed effettuata direttamente da persone incaricate allo scopo.

Art. 2

Si definisce volantino l'elemento bidimensionale, realizzato generalmente con materiale cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, che può avere anche dimensioni ridotte. Entro tale tipologia sono compresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.

Art. 3

La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione in carta resa legale, di istanza di autorizzazione con il modulo previsto. L'istanza deve essere presentata al protocollo comunale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 4

In assenza di atto di diniego motivato emesso dal Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata.

Art. 5

L'istanza di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità complete e codice fiscale del richiedente;
- b) periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno);
- c) numero dei volantini che si intendono distribuire;
- d) copia del volantino allegata;
- e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 6

L'attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- a) è vietato il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
- b) è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
- c) è vietato la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
- d) è vietata la posa anche all'interno delle cassette postali in maniera che parte del volantino fuoriesca anche in parte dalla stessa;
- e) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.

Art. 7

Nel caso di inosservanza dell'art. 5 è ritenuto responsabile della violazione il richiedente il servizio; nel caso di inosservanza dell'art. 6 è ritenuta responsabile della violazione la persona che materialmente sta eseguendo la distribuzione del materiale pubblicitario. Quando non sia individuato l'autore materiale delle violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il titolare dell'autorizzazione, ovvero il richiedente.

Art. 8


Sanzioni Amministrative: a) Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Comunale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate e previste dal presente regolamento. b) Il mancato rispetto, anche in parte dei sopraccitati art. 5 e 6 comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale - depenalizzazioni), salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo. c) Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (revisione della tassa sulla pubblicità), si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Art. 9

Il personale addetto al servizio di consegna della pubblicità distribuita a domicilio, deve essere provvisto di copia di autorizzazione da esibire in caso di controllo, e di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.

Art. 10

In ogni caso non potranno essere autorizzati alla distribuzione aziende soggette a sanzioni non ancora pagate o volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone. Nel caso di reiterazione delle violazioni contestate, l'azienda non potrà eseguire altri interventi.



Il Consigliere anziano

Di Paola Alfio



Il Presidente

Eabio Sorbello



Il Segretario comunale

Nerina Scandura



Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, li.....

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale

Il Segretario Comunale